



# **COMUNE DI VALLO DI NERA**

## **PROVINCIA DI PERUGIA**

### **PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2020**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- l'Art. 42 comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3 – comma 55 – della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n.113/2008), che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.3 – comma 56 - della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n.113/2008), il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
- l'art. 6 comma 7 – del decreto legge n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

#### **ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2020:**

##### **AREA TECNICA**

- *Consulenza legale;*
- *Accatastamenti e frazionamenti.*
- *Consulenze richiedenti specifiche competenze professionali*

##### **AREA FINANZIARIA**

- *Incarichi di collaborazione per aggiornamento banche dati;*
- *Incarichi di consulenza legale per contenzioso tributario e delle entrate in genere*
- *Consulenze richiedenti specifiche competenze professionali*

##### **AREA AMMINISTRATIVA**

- *Consulenza legale*
- *Incarichi per richieste di contributi economici*
- *Consulenze richiedenti specifiche competenze professionali*

##### **AREA VIGILANZA**

- *Consulenze richiedenti specifiche competenze professionali*
- *Consulenza legale*

**INCARICHI ESCLUSI:**

Sono esclusi dal programma gli incarichi per prestazioni tecniche e di servizi già disciplinate dal Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 29.11.2009.

Sono esclusi altresì gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale nonché gli incarichi per organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

**MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICHI:**

L'affidamento dei suddetti incarichi di collaborazione autonoma avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi, attraverso il quale saranno fissati i criteri per il conferimento, sulla scorta dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.

**LIMITE MASSIMO SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

In base all'art. 6 c.7 del decreto legge n.78/2010 la somma a disposizione è di € 1.300,00.

TETTO  <b>2009</b>	LIMITE 20%  <b>2020</b>
€ 6.500,00	€ 1.300,00

Si precisa altresì che il D.L. 66/2014 all'art. 14 comma 1 dispone: "Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro".